

Statuto della

“Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze”- ASD 2024

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel libro del codice civile e nel D.Lgs. n.36/2021e ss.mod., un' associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n.39/2021, con sede legale a Casuzze, territorio di Santa Croce Camerina.

La variazione dell'indirizzo, purchè nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Nella denominazione, negli atti nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati, ai sensi dell'art. 6.3 del D.Lgs. n.39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- favorire la navigazione da diporto e la pesca sportiva con ogni tipo d'imbarcazione;

- organizzare manifestazioni turistiche e sportive;

- patrocinare attività culturali e ricreative;

- richiedere alle competenti autorità la concessione di aree e tratti di mare necessarie

per le finalità dell'associazione, stipulare atti e apposite convenzioni;

- promuovere e curare la realizzazione, la manutenzione ed il buon funzionamento di

strutture, impianti nautici e di locali idonei al raggiungimento dei fini perseguiti

dall'associazione;

- promuovere qualsiasi azione ed iniziativa nell'interesse del Territorio; per la

realizzazione dello scopo l'associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare,

immobiliare e finanziaria, richiedendo contributi, finanziamenti od agevolazioni da

parte di enti pubblici e privati.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,

dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. n.36/2021,

esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo

dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2021. Nello specifico

favorisce lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla

disciplina della pesca sportiva e del diporto nautico e più in generale delle discipline

sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del

registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del

Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei

soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro

tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della

nautica e della pesca sportiva. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti

sportivi, organizzare gare, partecipare a campionati, manifestazioni sportive, gite ed

ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione della nautica e al diporto nautico in genere e della pesca sportiva. Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro e ricreazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'art.9, del D.Lgs. n.36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

-la vendita di articoli sportivi;

-la la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.i.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari,

che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.39/2021.

Articolo 3 – Affiliazioni

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze potrà affiliarsi a tutte le federazioni sportive, associazioni ed istituzioni rivolte alla diffusione della cultura del "mare" e degli sport nautici e marini, agonistici o dilettantistici, che operano nell'ambito delle attività che si prefigge il Circolo stesso.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento potrà essere deciso dall'assemblea straordinaria degli associati, con le maggioranze previste dal successivo art.13.

Articolo 5 - Soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: quelli che hanno costituito l'associazione e quelli che sono stati equiparati agli stessi alla data odierna.

Soci ordinari: quelli che in seguito sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

Entrambe le categorie dei soci partecipano con gli stessi diritti e doveri alle attività sociali.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o Associazioni, che ne facciano apposita richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno essere presentati da almeno un socio e devono redigere apposita richiesta.

La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare i soci onorari tra coloro, cittadini italiani e/o stranieri, che si siano distinti per benemeritenze particolari legate al "mare" e in generale l'ambiente, o che abbiano contribuito concretamente al

raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Essi hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e di fruire dei servizi della stessa, mentre non hanno diritto di voto.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'ingresso di ogni nuovo socio verrà comunicato a tutti gli associati secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, dell'elettorato attivo e passivo, nonché di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato pagamento della quota annuale;
- c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per inadempienze degli

obblighi derivanti dal presente statuto o dal regolamento interno, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, o che il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione. Il socio interessato dovrà essere convocato innanzi al Consiglio Direttivo per la disanima degli addebiti contestati. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;

Articolo 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. Essa si appella al principio di sovranità.

L'Assemblea delibera su tutte le decisioni concernenti le attività necessarie per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e del preventivo per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata del nuovo esercizio.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Articolo 11 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite:

- a) avviso pubblico sul sito web dall'Associazione (area soci) e affissione di avviso nella sede dell'associazione;
- b) comunicazione personale agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le assemblee, quando sono regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti

o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento

delle quote associative che ne propongono l'ordine del giorno;

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve convocare le assemblee richieste entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, secondo le regole dell'assemblea ordinaria, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello

stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della *maggioranza assoluta* degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della *maggioranza dei presenti*.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da *sette* componenti eletti dall'assemblea. Nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina

di un Presidente Onorario, individuato tra coloro che maggiormente hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario viene invitato a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Gli associati possono richiedere per iscritto copia integrale o parziale dei verbali, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

Tutte le cariche elettive vengono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 15 – Dimissioni del Consiglio direttivo o del Presidente

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, compreso il Presidente, che non superino la

metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Nel caso in cui non vi siano candidati il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da *almeno la metà* dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c) Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, secondo quanto disciplinato dal regolamento;

f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) Determina l'eventuale quota di ingresso dei nuovi soci e le quote associative e di servizi.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dirige e controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e svolge le funzioni di segreteria.

Articolo 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito all'amministrazione delle casse sociali, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 22 Il rendiconto

Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo

sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso con un congruo preavviso.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da elargizioni liberali dei soci e terzi in genere, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dagli altri due, in difetto dal Presidente del Tribunale di Ragusa. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, in prima convocazione, da parte di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, con l'approvazione da parte di almeno i 2/3 dei soci.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegue analoghe finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto

subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

Articolo 28 – I Tesserati

1. I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle federazioni o enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da: atleti; dirigenti sociali e soci di società affiliate; giudici/arbitri; dirigenti; tecnici, istruttori; altri tesserati alle federazioni ed enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle federazioni ed enti sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i proprio soci.

3. I Tesserati alle federazioni ed enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – capo I – artt. 15 e 16 de D.Lgs. n.36/2021.

Articolo 28 – Le sezioni – trasformazioni – terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali e ccoperativa sportiva.

3. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche, nonché del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato modificato durante l'Assemblea Straordinaria dei
Soci tenuta in Ragusa giorno 2 Marzo 2024.